

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6770 del 22/12/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4586 del 18/11/2016 intestata a TECNOACUSTICA S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di elementi isolanti, sistemi di insonorizzazione sito nel Comune di Forlì, Via Morse n. 30-36-38
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7058 del 22/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4586 del 18/11/2016 intestata a TECNOACUSTICA S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di elementi isolanti, sistemi di insonorizzazione sito nel Comune di Forlì, Via Morse n. 30-36-38**

## LA DIRIGENTE

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4586 del 18/11/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n°59. TECNOACUSTICA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Morse n. 30. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di elementi isolanti, sistemi di insonorizzazione sito nel Comune di Forlì, Via Morse n. 30”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/2016;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa Planimetria “SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 28/06/2023, acquisita al Prot. Com.le 84165 e da Arpae al PG/2023/113239, da TECNOACUSTICA S.R.L., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;
- L. 447/95;

**Considerato** che trattasi di un ampliamento dello stabilimento per trasferimento delle attività di produzione di carpenteria metallica strutturale e di assemblaggio pannelli acustici per il settore dell'industria dallo stabilimento di Via Fratelli Lumiere n. 21 a Forlì ed installazione di impianto di aspirazione fumi del reparto carpenteria con un nuovo punto di emissione E11 nel nuovo fabbricato ubicato in Via Morse n. 36-38, e adiacente a quello autorizzato in Via Morse n. 30;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 28/07/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/131456, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Dato atto** che in data 28/09/2023 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2023/165037 e 165311;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 21/12/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- impatto acustico: Nulla Osta Prot. Com.le 126090 del 04/10/2023 a firma della

Responsabile della P.O. dell'Unita' Ambiente del Comune di Forlì, acquisito da Arpae al PG/2023/167759;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4586 del 18/11/2016 ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n°59. TECNOACUSTICA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Morse n. 30. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di elementi isolanti, sistemi di insonorizzazione sito nel Comune di Forlì, Via Morse n. 30"* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/20216, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO" contenente il Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'indirizzo dello stabilimento è sostituito con Forlì, Via Morse n. 30 - 36 - 38;

**Viste:**

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4586 del 18/11/2016** ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n°59. TECNOACUSTICA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Morse n. 30. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di elementi isolanti, sistemi di insonorizzazione sito nel Comune di Forlì, Via Morse n. 30"* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/12/20216, **come segue:**
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **introduzione dell'ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO" contenente il Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
  - **l'indirizzo dello stabilimento è sostituito con Forlì, Via Morse n. 30 - 36 - 38.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4586 del 18/11/2016.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4586 del 18/11/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-4586 del 18/11/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/12/2016 prot. 106624.

L'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto è inerente a quanto di seguito riportato:

- Trasferimento delle attività di produzione di carpenteria metallica strutturale e di assemblaggio pannelli acustici per il settore dell'industria dallo stabilimento di Via Fratelli Lumiere n. 21 a Forlì;
- Installazione di impianto di aspirazione fumi del reparto carpenteria con un nuovo punto di emissione E11.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/120772 del 11/07/2023, e successivo aggiornamento PG/2023/166250 del 02/10/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2023/120780 del 11/07/2023, e successivo aggiornamento PG/2023/166254 del 02/10/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che la ditta ha dichiarato quanto segue:

*“all'interno del nuovo capannone in aree variabili all'occorrenza, ma sempre delimitate dal resto dell'ambiente lavorativo con schermature mobili, potranno essere svolte operazioni di assemblaggio manuale di pannelli metallici antirumore e componenti insonorizzanti per l'industria. Per questa attività collaterale, che sarà comunque di carattere non continuo, per un tempo stimato di circa 2-3 ore al giorno, vengono acquistati pannelli di lana di roccia di dimensioni prestabilite e già pronte all'assemblaggio. Nel caso si rendesse comunque necessario il taglio o la foratura di pannelli sarà utilizzato un banco mobile aspirante dotato di filtro assoluto con ricircolo dell'aria filtrata all'interno dell'ambiente di lavoro”.*

ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta.

Con nota PG/2023/119941 del 10/07/2023 il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che la Ditta intende installare il nuovo punto di emissione E11 in un nuovo fabbricato ubicato in Via Morse n. 36-38, non ricompreso nello stabilimento attualmente autorizzato in Via Morse n. 30, ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività da svolgere nel nuovo capannone, con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 94191 del 19/07/2023 acquisita al prot. di Arpae PG/2023/125688 del 19/07/2023, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica ha comunicato quanto di seguito riportato:

*“In merito alla richiesta di parere da parte di ARPAE di cui all'oggetto;*

**CONSULTATI**

*– la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (P.G.*

84165/2023 e segg.);

- gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 29 del REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (RUE);

VERIFICATO

- che l'area sita in FORLÌ, Via Morse 30, 36, 38, catastalmente distinta al Fg. 189 p.lle 869, 508, 870 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;
- che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata da Elettrodotti esistenti – cabine – corridoi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente – Impianti media tensione – 15kV – Cavo interrato - art. 56 delle norme di PSC; – che la ditta svolge attività di fabbricazione di elementi isolanti e di sistemi di insonorizzazione;

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito in esame”.

Con nota prot. n. 2023/0297533/P del 13/11/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/191956 l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì ha espresso il parere di seguito riportato:

*(...omissis...)*

*acquisite le valutazioni professionali del Servizio PSAL,*

*preso atto che la nuova emissione E11 ha funzionamento saltuario in quanto “Le operazioni di taglio che vengono aspirate nell'emissione E11 sono unicamente quelle relative a piccoli scassi che vengono eseguiti occasionalmente sui profilati metallici in occasione di pezzi speciali e non al taglio a caldo dei metalli”,*

*per quanto di specifica competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che l'altezza del camino E11 sia elevata di almeno 1 metro oltre il colmo del tetto della civile abitazione più alta nelle vicinanze (n. 7 indicata nell'allegato 3 “allegato 3 - Planimetria orientata raggio 200 m”) al fine di garantire una migliore dispersione degli inquinanti, a tutela della salute della popolazione residente nelle immediate vicinanze del suddetto impianto produttivo, classificabile come Industria Insalubre di I Classe (D.M. 05 settembre 1994)”.*

Con nota prot. PG/2023/0215888 del 20/12/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione come di seguito riportato:

*(...Omissis...)*

*Sono state fornite le schede di sicurezza dei prodotti.*

*La ditta dichiara le schede di sicurezza delle materie prime e materie prime ausiliarie non vi sono sostanze che rientrano nella disposizione del comma 7 art 271. Le sds sono state visionate per le verifiche di competenza.*

*(...Omissis...)*

Considerazioni

*La ditta nelle integrazioni dichiara l'utilizzo della guaina bituminosa durante la fase di assemblaggio dei pannelli. Tale commesse consistono nella realizzazione di pannelli acustici particolarmente fonoisolanti con necessità di essere appesantiti mediante l'inserimento della guaina bituminosa (spessore di circa 2 o 4 mm). Tale lavorazione viene svolta completamente a freddo inserendo la guaina in intercapedini all'interno di due materassini di lana minerale.*

*Il taglio a misura e foratura dei materassini di lana di roccia avviene manualmente con un taglierino su un banco di aspirazione mobile dotato di filtri (che reimmettono l'aria depurata nell'ambiente di lavoro). Si rimanda ai competenti uffici dell'AUSL la valutazione della correttezza di questa modalità operativa.*

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

**EMISSIONI ESISTENTI**

**EMISSIONI IN ATMOSFERA INVARIATE**

(...Omissis...)

**EMISSIONE NUOVA**

**EMISSIONE E11- SALDATURA MANUALE E TAGLIO METALLO**

Nell'emissione E 11 vengono aspirati e convogliati i seguenti macchinari:

Una saldatrice a filo per la saldatura manuale di profilati metallici di acciaio al carbonio (possibile integrazione di una seconda saldatrice in futuro), oltre a lavorazioni superficiali dei metalli con strumenti manuali (es smerigliatura).

Viene precisato che il taglio dei profilati metallici di acciaio al carbonio carpenteria leggera fino allo spessore di circa 10÷12 mm. viene eseguito a freddo con l'impiego di n. 2 seghe a nastro presenti in reparto mentre la foratura viene eseguita con n. 2 trapani a colonna. In caso di realizzazione di componenti di carpenteria medio-pesante, i profilati e le piastre vengono forniti dai ns. fornitori già tagliati e forati a misura. Le operazioni di taglio che vengono aspirate nell'emissione E 11 sono unicamente quelle relative a piccoli scassi che vengono eseguiti occasionalmente sui profilati metallici per pezzi particolari e non si tratta di taglio a caldo dei metalli

La ditta dichiara che non vengono saldati materiali in acciaio inox. con filo di saldatura ELBSG2 (260 kg/a) e PITTARC GH2 90 (320 Kg/anno) e che durante le operazioni di saldatura viene anche utilizzata una miscela protettiva costituita da GAS.

Le sostanze inquinanti normate da tale attività di saldatura sono rappresentate da Materiale Particellare, Ossidi di Azoto e Monossido di Carbonio come previsto al punto 4.13.20 "SALDATURA" dell'allegato 4/d dei criteri CRIAER

Nell'emissione E11 convoglierà anche in atmosfera le polveri derivanti dall'impianto di rifilatura delle lamiere, le quali, se necessario, vengono effettuate in presenza di imperfezioni dopo la fase di taglio.

Le sostanze inquinanti emesse durante questa fase sono rappresentate da materiale particellare, con limite di 10 mg/Nm come previsto al punto 4.13.22 "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dei Criteri CRIAER che stabilisce il valore limite per le Polveri pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup> e nel punto 4.31 della DGR 1769/2010 e smi dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc

Stante le modalità di esecuzione della rifilatura non si richiede impianto di abbattimento.

In conclusione si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate

Segue Tabella di riferimento: Emissione E11

CARATTERISTICHE EMISSIONE E11	
Portata massima	3000 Nmc/h
Altezza	10 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,048 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E11</i>	
<i>Ossido di azoto</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>Monitoraggio annuale</i>

*In conclusione si valuta che la ditta debba:*

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione nuovo E11*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E11*

*Impianti Termici Civili*

*Emissioni N. T1, T2 – generatori di calore ibridi a metano*

*Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo.*

*Conclusioni*

*In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati.”*

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere favorevole della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì e del parere del Comune di Forlì, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 16/12/2016 prot. 106624, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 28/06/2023 P.G.N. 84165, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **EMISSIONI N. E1-E2 - BRUCIATORI RISCALDAMENTO VASCA SGRASSAGGIO**

325 kW a metano ciascuno

### **EMISSIONE N. E7 – BRUCIATORE FORNO DI ESSICCAZIONE**

580 kW a metano

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore 3 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto

stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

**EMISSIONE N. E10 – PROFILATURA LAMIERE a freddo con utilizzo di olio lubrorefrigerante (200 l/anno)**

proveniente da impianto compreso alla lettera a) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE R1 CALDAIA SPOGLIATOI** (31,4 kW a metano)

**EMISSIONI R2-1 e R2-2 GENERATORI DI CALORE** (41,7 kW cadauno a metano)

**EMISSIONE R3 CALDAIA UFFICI** (26,7 kW a metano)

**EMISSIONE T1, T2 GENERATORI DI CALORE IBRIDI** (34,8 kW cadauno a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

**D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di fabbricazione di elementi isolanti, sistemi di insonorizzazione **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

**EMISSIONE N. E3 – INGRESSO – USCITA TUNNEL DI TRATTAMENTO**

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	9,75	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline	5	mg/Nmc
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	5	mg/Nmc
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2	mg/Nmc
Acido Fluoridrico (HF)		
Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	2	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E4 - INGRESSO FORNO ASCIUGATURA**

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	9,75	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline	5	mg/Nmc
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	5	mg/Nmc

Acido Solforico e suoi sali, espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2	mg/Nmc
Acido Fluoridrico (HF)		
Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	2	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E5 - USCITA FORNO ASCIUGATURA**

Portata massima	1.750	Nmc/h
Altezza minima	9,75	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline	5	mg/Nmc
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	5	mg/Nmc
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2	mg/Nmc
Acido Fluoridrico (HF)		
Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	2	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E6 – ENTRATA – USCITA FORNO DI ESSICCAZIONE**

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
---	----	--------

#### **EMISSIONE N. E8 – CABINA DI VERNICIATURA**

Impianto di abbattimento: n. 2 cicloni e filtro a cartucce

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	9,75	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	5	mg/Nmc
---	---	--------

#### **EMISSIONE N. E9 – BOX PULIZIA PISTOLE - CARICO SERBATOIO DI ACCUMULO VERNICI**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9,75	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	5	mg/Nmc
---	---	--------

#### **EMISSIONE N. E11 – SALDATURA E TAGLIO METALLO**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10,50	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

2. Posto che nell'elaborato "allegato 3" si indica che l'altezza dell'abitazione 7 è pari a 9,5 m e che secondo il parere dell'AUSL Romagna "si esprime *PARERE FAVOREVOLE a condizione che l'altezza del camino E11 sia elevata di almeno 1 metro oltre il colmo del tetto della civile abitazione più alta nelle vicinanze (n. 7 indicata nell'allegato 3 "allegato 3 - Planimetria orientata raggio 200 m")*, **entro la data di messa in esercizio della nuova emissione E11, l'altezza dal suolo del camino E11 dovrà essere innalzata dai previsti 10 m ad almeno 10,5 m.**
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E11** con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E11** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.**
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E11** e per un periodo di **10 giorni** il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di

efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

8. Il monitoraggio periodico annuale alla **emissione E9** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie all'impianto di abbattimento delle polveri. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 9. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento della **emissione E9**.
10. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle emissioni E3, E4, E5, E6, E8 ed E11 con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 12. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

  - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
12. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle

seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E8 ed E9** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
  - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
  - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. **Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per

garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
  - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da

campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

### **PREMESSA**

Vista l'istanza in oggetto riguardante l'ampliamento dell'attività con l'inserimento di ulteriore punto emissione nel nuovo fabbricato ubicato in via Morse n. 36-38 adiacente a quello autorizzato in via Morse n.30;

Vista:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta nell'intero complesso produttivo sito in via Morse, 30-36 e 38 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;

- la planimetria riportante l'individuazione cartografica dei punti di emissioni, delle sorgenti sonore esterne presenti e l'indicazione delle zone di carico e scarico valutate nella dichiarazione del tecnico competente in acustica;

Atteso che dalla documentazione si evince che trattasi di attività svolta unicamente in periodo diurno;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

### **PRESCRIZIONI**

1) l'esercizio dell'attività dovrà avvenire in periodo diurno nei modi e nelle condizioni valutate dal tecnico competente in acustica;

2) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**